MANIFESTO PER DIFENDERE LA DOTTRINA CATTOLICA.

Basta con i silenzi! Gridate invece con centomila lingue, poiché, come diceva santa Caterina da Siena, *«poiché si è taciuto, il mondo è marcio».*

1-FONDAMENTI DELLA DIFESA DELLA DOTTRINA:

Nelle questioni dottrinali e di fede non c'è spazio per i rispetto umani, ma ogni silenzio è colpevole, come dice san Giovanni: *«Se qualcuno viene da voi e non porta questa dottrina, non lo accogliate né lo salutate, perché chi lo saluta partecipa alle sue opere malvagie»* (2Gv 10-11); così si comprende che il dovere principale che san Paolo affidò a uno dei primi vescovi, san Timoteo, sia quello di custodire *il buon deposito della fede* (2 Tim 1, 14), affinché la Chiesa sia veramente *la casa del Dio vivente, colonna e fondamento della verità* (1 Tim 3, 15); per questo il Catechismo della Chiesa Cattolica afferma al numero 2088: *Il primo comandamento ci chiede di alimentare e custodire con prudenza e vigilanza la nostra fede, e di respingere tutto ciò che vi si oppone*, e il Codice di Diritto Canonico lo ribadisce nei canoni 750: *Tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina contraria*, e al canone 752: *I fedeli abbiano cura di evitare tutto ciò che non sia conforme ad essa*, riferendosi ovviamente alla stessa dottrina; così è indicato anche nel canone 760: *«Nel ministero della Parola deve essere proposto integralmente e fedelmente il mistero di Cristo, che deve fondarsi sulla Sacra Scrittura, sulla Tradizione, sulla liturgia, sul magistero e sulla vita della Chiesa»*; inoltre, alla difesa della fede si possono applicare queste parole di Gesù: *Se tuo fratello pecca, rimproveralo a tu per tu; e, se ti ascolta, hai salvato tuo fratello; ma, se non ti ascolta, chiama un altro o altri due, affinché tutta la questione sia confermata dalla bocca di due o tre testimoni; e, se non ascolta nemmeno loro, riferiscilo alla comunità; e, se non ascolta nemmeno la comunità, consideralo come un pagano o un pubblicano* (Mt 18, 15-17); per questo in Denzinger 1105, respingendo la tesi contraria, si ordina la denuncia dell'eretico; la ragione di queste disposizioni così categoriche risiede nel fatto che la dottrina cattolica non è una mera teoria, ma racchiude la persona stessa di Cristo, poiché esprime tutto il suo mistero salvifico; per questo è così importante custodire tale dottrina nella sua integrità, come si sottolinea in queste parole: *«Quando verrà, il Figlio dell'uomo troverà la fede sulla terra?»* (Lc 18, 8), poiché, se si perde anche un solo punto dottrinale, scompaiono la persona di Cristo e la sua azione salvifica; di conseguenza, consapevole che ci troviamo nella grande prova della Chiesa, di cui parla il Catechismo (nn. 675-677), e nella grande apostasia annunciata dall'apostolo (cfr. 2 Ts 2, 3), e sentendomi coinvolto dal mio stesso ministero sacerdotale, e a maggior ragione di fronte alla diffusa defezione episcopale, faccio mie innanzitutto le parole del salmista: *«Non ho taciuto, Signore, (...) né ho tenuto per me la tua difesa»* (Sal 39, 10-11), e anche quelle di Daniele, per evitare di essere un «cane muto» (cfr. Is 56, 10) o una «sentinella addormentata» (cfr. Ez 3, 17), nel

nel qual caso Dio non potrebbe contare su di me per erigere un muro contro la breccia che minaccia di abbattere tutta la Chiesa (cfr. Ez 22, 30), e non volendo essere annoverato tra i codardi e i complici (cfr. Ap 21, 8), ma cercando, come dissero gli apostoli, *di obbedire a Dio piuttosto che agli uomini* (At 5, 29), gridare con tutte le mie forze:*«Siete pazzi, Israeliti?* (Dn 13, 48), non vedete che avete condannato e state portando al patibolo la Chiesa, rappresentata dalla casta Susanna?»; infatti, come Gesù si consegnò alla passione e fu condannato dai propri sacerdoti, così ora anche la Chiesa si avvia verso una passione simile, e saremo proprio noi, i suoi sacerdoti, a condannarla: alcuni con l'azione, altri con l'omissione?

2-GIUSTIFICAZIONE DI QUESTO MODO DI DIFESA:

Poiché l'iter di una denuncia contro il Papa è giuridicamente fallace ai sensi del canone 1404: *«La Prima Sede non può essere giudicata da nessuno»*, poiché, in caso contrario, non sarebbe effettivamente la Prima, ma sarebbe soggetta a un'altra istanza superiore dinanzi alla quale rendere conto, e non si adempirebbe a quanto indicato dai canoni 331, 333 § 3 e 1405 nel senso della suprema e totale potestà del Papa, che impedisce che tale Sede possa essere nemmeno denunciata né accusata, poiché tali azioni mirano solo ad avviare il processo giudiziario: impossibile nei confronti di chi, essendo giudice supremo, non può comparire anche come parte, il che porta il canone 333 § 3 a stabilire: *Non è ammesso alcun appello né ricorso contro una sentenza o un decreto del Romano Pontefice*, sia in ambito magisteriale che disciplinare, al punto che il canone 1372 arriva a esigere una sanzione canonica per chi ricorra in qualche istanza contro un atto del Papa; non mi resta altro mezzo, per rivendicare la dottrina cattolica e liberare la mia coscienza, prima che debbano gridare le pietre (cfr. Lc 19, 40), che rendere pubblico questo manifesto, nel quale, partendo dal presupposto che, come avverte la Scrittura: *«Gli fu concesso di fare guerra ai santi e di vincerli»* (Ap 13, 7), è lecito solo cercare il successo soprannaturale, perfettamente formulato dall'apostolo: *«Dio mi guardi dal gloriarmi, se non nella croce del nostro Signore Gesù Cristo* » (Gal 6, 14), io, Francisco José Vegara Cerezo, accuso il cosiddetto «Papa Francesco», in primo luogo, di eresia, come cercherò di dimostrare di seguito sulla base dei suoi stessi documenti magisteriali:

3-ARGOMENTAZIONE SUL CARATTERE ERETICO DI PAPA FRANCESCO:

3.1- Nell'esortazione apostolica *Evangelii gaudium*, del 24 novembre 2013, si legge:

247. Uno sguardo del tutto particolare è rivolto al popolo ebraico, la cui Alleanza con Dio non è mai stata revocata, perché «i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili» (Rm 11, 29).

Tale tesi contraddice le parole di Cristo durante l'Ultima Cena, quando parlava della nuova alleanza (cfr. Mt 26, 28; Mc 14, 24; Lc 22, 20 e 1 Cor 11, 25), poiché è evidente che un'alleanza non revocata rimane in vigore e non ha lasciato il posto a una nuova, la quale, di conseguenza, può entrare in vigore solo dopo la revoca della precedente, come si afferma nella Lettera agli Ebrei: *A lui è stato affidato un ministero tanto più eccellente, in quanto è mediatore di un'alleanza migliore, fondata su promesse anch'esse migliori; infatti, se la prima fosse stata irreprensibile, non ci sarebbe stato spazio per una seconda; dicendo «nuova alleanza», ha reso obsoleta la precedente, poiché ciò che è obsoleto e diventa vecchio sta per scomparire* (8, 6-7. 13).

È vero che i doni e la chiamata di Dio sono irrevocabili, ma per chi li riceve, poiché Dio non torna mai sui propri passi; ciò non significa però che alcuni doni non siano transitori, come, di fatto, lo sono tutti i doni temporali, comprese le alleanze precedenti a Cristo, le quali erano transitorie e revocabili in sé, poiché non erano assolute ma relative a Cristo, la cui alleanza perfetta, definitiva e pienamente efficace è l'unica realmente irrevocabile in sé, come fonte esclusiva del dono della salvezza eterna, mentre quelle precedenti hanno di irrevocabile solo lo stesso riferimento a Cristo, in quanto preparazioni pedagogiche; per questo Gesù disse: *«Non pensate che io sia venuto per abolire la Legge o i Profeti; non sono venuto per abolire, ma per portare a compimento* (Mt 5, 17)», dove si indica che la legge e i profeti non avevano un senso definitivo in sé stessi, ma che il loro senso sarebbe stato portato a compimento da Cristo, il cui compimento sarebbe quindi l'unico veramente definitivo, revocando tutto ciò che era venuto prima, non per abolirlo nel suo senso profondo, ma per assumerlo e perfezionarlo; pertanto, poiché il senso di tutti i piani salvifici sta nel riferirsi a Cristo, rendere perfetta e irrevocabile l'alleanza mosaica significa svincolarla da Cristo, per renderla efficace di per sé, rendendo vane l'incarnazione e la redenzione; inoltre, negare il carattere innovativo, definitivo e centrale dell'alleanza di Cristo: *Dio benedetto nei secoli* (Rm 9, 5), significa minare la specificità stessa del cristianesimo.

3.2- L'esortazione apostolica *Amoris laetitia*, firmata il 19 marzo 2016, contiene, tra le altre, le seguenti aberrazioni:

299. I battezzati che hanno divorziato e si sono risposati civilmente devono essere maggiormente integrati nella comunità cristiana nelle diverse forme possibili, evitando ogni occasione di scandalo. La logica dell'integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale (...). Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, e lo Spirito Santo riversa su di loro doni e carismi per il bene di tutti.

Come si può affermare che nei peccatori pubblici, che hanno palesemente rotto con la vita di grazia e rifiutano la grazia indispensabile della conversione, lo Spirito Santo riversi doni e carismi?; quale bene possono apportare

alla Chiesa coloro che la danneggiano con lo scandalo pubblico? Tenendo conto del carattere gravemente peccaminoso della rottura del matrimonio e della creazione di un altro vincolo, che viola il sesto comandamento, occorre chiarire che, sebbene i peccatori pubblici continuino ad appartenere visibilmente alla Chiesa, il loro peccato li priva di ogni canale di grazia che non sia finalizzato alla loro conversione; pertanto, hanno un'unica via di integrazione: la conversione, che è l'unica esperienza felice e gioiosa in grado di aprirli ai doni e ai carismi dello Spirito Santo.

Non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membri viventi della Chiesa.

È evidente che si sta negando la gravità della trasgressione del sesto comandamento, poiché, se il peccato uccide spiritualmente, quale vita o maturazione all'interno della Chiesa rimane al peccatore?; la maternità della Chiesa può esprimersi allora solo nell'intercessione e in un straziante richiamo alla conversione, che è l'unico modo in cui egli possa tornare a vivere per Dio.

301. Non è più possibile affermare che tutti coloro che si trovano in una situazione cosiddetta «irregolare» vivano in una situazione di peccato mortale, privati della grazia santificante. (...) Una persona, pur conoscendo bene la norma, può avere grandi difficoltà a comprendere «i valori insiti nella norma», oppure può trovarsi in circostanze concrete che non le consentono di agire diversamente e di prendere altre decisioni senza incorrere in una nuova colpa.

È falso, in primo luogo, perché va contro la giustizia di Dio, che possa verificarsi il caso in cui, per smettere di peccare, si debba commettere un altro peccato; in secondo luogo, è falso, poiché va contro la grazia di Dio, che un soggetto si trovi incolpevolmente incapace di uscire da una situazione di peccato; e, in terzo luogo, è falso che chi conduce una vita pubblica nel peccato possa essere in grazia, il che indicherebbe che la norma morale è di per sé ingiusta, in quanto definisce peccatore chi non lo è, invalida in alcuni casi, cessando di essere universale, e oggettivamente insufficiente, poiché prevalerebbero le condizioni soggettive; di conseguenza, la norma morale perderebbe ogni valore realmente normativo.

303. Tale coscienza può riconoscere non solo che una situazione non risponde oggettivamente alla proposta generale del Vangelo, ma può anche riconoscere con sincerità e onestà ciò che, per ora, è la risposta generosa che si può offrire a Dio, e scoprire con una certa sicurezza morale che quella è la dedizione che Dio stesso sta chiedendo in mezzo alla complessità concreta dei limiti, anche se non è ancora pienamente l'ideale oggettivo.

Dio, negando la propria bontà, giustizia e misericordia, potrebbe forse chiedere, non potendo o non volendo liberare qualcuno dal peccato, che questi continui a commetterlo? Ovviamente Dio non chiede mai meno della conversione e della carità, poiché non rifiuta mai di concederle.

In morale non ci sono ideali, ma doveri che, proprio per questo, devono essere possibili, poiché non si può esigere l'impossibile; nella teologia morale la vita cristiana non è mai un ideale irrealizzabile, poiché per la grazia nulla è irrealizzabile, tranne la salvezza senza conversione; per questo essa è sempre il primo effetto della grazia.

304. È meschino limitarsi a considerare se l'agire di una persona risponda o meno a una legge o a una norma generale, perché ciò non basta per discernere e garantire una piena fedeltà a Dio nell'esistenza concreta di un essere umano. È vero che le norme generali presentano un bene che non deve mai essere trascurato né ignorato, ma nella loro formulazione non possono abbracciare assolutamente tutte le situazioni particolari.

Come si può parlare di norma generale, se questa non abbraccia l'universalità dei casi? La norma morale generale della vita cristiana è l'adempimento della carità soprannaturale, ed è quindi evidente che solo chi adempie alla carità soprannaturale risponde fedelmente a Dio ed è in grazia, mentre chi non lo fa è in peccato.

Ciò che rientra in un discernimento pratico di fronte a una situazione particolare non può essere elevato al rango di norma. Ciò non solo darebbe luogo a una casistica insostenibile, ma metterebbe a rischio i valori che devono essere preservati con particolare cura.

Proprio il compito della morale è quello di discernere a quale norma si riferisca ogni situazione pratica, e quali siano le caratteristiche che fanno sì che un atto esuli da una norma per rientrare in un'altra; la casistica, al contrario, si presenta quando si riconoscono atti che non rientrano nelle norme.

305. A causa dei condizionamenti o dei fattori attenuanti è possibile che, nel mezzo di una situazione oggettiva di peccato — che non sia soggettivamente colpevole, o che non lo sia pienamente —, si possa vivere nella grazia di Dio, si possa amare e si possa anche crescere nella vita di grazia e di carità.

La formazione obbligatoria della coscienza è orientata alla conoscenza del bene e del male morali oggettivi, per ricercare il primo e uscire dal secondo; pertanto, è contrario all'essenza oggettiva della morale e alla giustizia di Dio che qualcuno possa rimanere immacolatamente radicato nel male oggettivo, e per di più crescendo nella grazia; in quale grazia, se la permanenza in quello stato di peccato oggettivo presuppone già di resistere alla prima e indispensabile grazia, che è quella della

conversione?; la morale perderebbe allora ogni carattere oggettivo, per rimanere subordinata alla valutazione soggettiva delle circostanze, con la conseguenza di cadere nella soggettività della morale delle circostanze, come se l'intenzione bastasse a stabilire la bontà di un atto, quando in realtà tale bontà esige quella di tutti gli elementi: l'atto stesso e l'intenzione, mentre la malvagità di un solo elemento produce da sola la degradazione morale del tutto.

307. In nessun caso la Chiesa deve rinunciare a proporre l'ideale pieno del matrimonio, il progetto di Dio in tutta la sua grandezza.

È un grave errore pensare che il matrimonio sia un ideale, il che lo collocherebbe nell'ambito di ciò che è praticamente irrealizzabile; al contrario, alla luce del Vangelo, esso deve essere inteso come un cammino perfettamente percorribile, come lo è ogni cammino vocazionale di sequela di Cristo, per chi rimane fedele alla grazia di Dio.

3.3 – L'esortazione apostolica in questione è stata integrata dal documento intitolato «Criteri di base per l'applicazione del capitolo VIII di Amoris laetitia», redatto dai vescovi della regione pastorale di Buenos Aires, in cui, tra l'altro, si afferma:

Ci soffermeremo solo sul capitolo VIII, poiché fa riferimento alle «orientazioni del Vescovo» (300), al fine di discernere sul possibile accesso ai sacramenti di alcuni «divorziati in nuova unione».

6) *In altre circostanze più complesse, e quando non è stato possibile ottenere una dichiarazione di nullità, l'opzione menzionata può non essere di fatto praticabile. Tuttavia, è comunque possibile un percorso di discernimento. Se si giunge a riconoscere che, in un caso concreto, sussistano limitazioni che attenuano la responsabilità e la colpa (cfr. 301-302), in particolare quando una persona ritiene che commetterebbe un'ulteriore colpa, recando danno ai figli della nuova unione, *Amoris laetitia* apre la possibilità dell'accesso ai sacramenti della Riconciliazione e dell'Eucaristia (cfr. Note 336 e 351). Questi, a loro volta, predispongono la persona a continuare a maturare e a crescere con la forza della grazia.*

In primo luogo, viene meno l'oggettività e l'universalità della norma morale, e si propugna nuovamente una morale delle circostanze, secondo la quale le circostanze potrebbero stabilire «limitazioni che attenuano la responsabilità e la colpa», fino ad annullare l'oggettività morale dell'atto, poiché un atto moralmente cattivo perderebbe la sua cattiveria oggettiva a causa della valutazione soggettiva delle circostanze, le quali, contrariamente a quanto lì affermato, non sarebbero meramente attenuanti, riducendone la cattiveria, ma realmente determinanti, trasformandola in bontà, come si vede dal fatto che si consente l'accesso alla comunione, che richiede lo stato di grazia; in secondo luogo, si stabilisce un principio

machiavellico, secondo cui un fine buono – proteggere la prole della nuova unione – giustificherebbe un mezzo cattivo: mantenere tale unione peccaminosa; in terzo luogo, si attenta al sacramento della penitenza, che può essere ricevuto solo quando vi è dolore per il male commesso – ovvero la nuova unione adultera – e il proposito di emendarlo, il che richiede di porre fine a tale irregolarità morale; in quarto luogo, si profana il sacramento dell'Eucaristia, che richiede lo stato di grazia, incompatibile con la situazione oggettiva di peccato ostinato e scandaloso che comporta il mantenimento dello stato di adulterio; in quinto luogo, si distrugge il sacramento del matrimonio, il quale, da un lato, cessa di essere l'unica fonte di grazia per l'unione sessuale tra battezzati e, dall'altro, perde l'indissolubilità e l'unità; in sesto luogo, si svuota il sacramento dell'ordine, poiché l'amministrazione della penitenza non dipende più dal giudizio oggettivo del ministro sacro, né tantomeno l'amministrazione dell'Eucaristia, ma chiunque può esigere entrambi i sacramenti secondo il proprio giudizio soggettivo; e, in settimo luogo, scompare l'intero ordine soprannaturale della grazia, che ha inizio con la conversione – la quale cessa di essere indispensabile – e prosegue con la pratica morale delle virtù oggettive, che ora passano a essere regolate dalla soggettività moralmente sovrana dell'individuo, soggetta unicamente a un discernimento altamente impreciso e per nulla oggettivo.

3.4 – Il documento sopra citato acquisisce forza magisteriale grazie all'approvazione formale che ne ha dato papa Francesco in una lettera datata 5 settembre 2016, nella quale si afferma:

*Il testo è molto valido ed espone in modo esauriente il senso del capitolo VIII di *Amoris laetitia*. Non vi sono altre interpretazioni. E sono certo che farà molto bene. Che il Signore ricompensi questo sforzo di carità pastorale.*

Pertanto, i gravissimi errori dottrinali di detto documento acquisiscono rango magisteriale, equiparabile a quello della stessa esortazione interpretata, aggravando notevolmente la disintegrazione dogmatica che essa già comportava.

3.5 – Un altro documento importante è quello di Abu Dhabi, del 4 febbraio 2019, in cui si afferma:

La libertà è un diritto di ogni persona: tutti godono della libertà di credo, di pensiero, di espressione e di azione. Il pluralismo e la diversità di religione, colore, sesso, razza e lingua sono espressione di una saggia volontà divina, con la quale Dio ha creato gli esseri umani. Questa Saggezza Divina è la fonte da cui deriva il diritto alla libertà di credo e alla libertà di essere diversi. Per questo si condanna il fatto che si costringa la gente ad aderire a una determinata religione o cultura, così come si condanna l'imposizione di uno stile di civiltà che gli altri non accettano.

In primo luogo, è falso che la libertà religiosa possa essere intesa in senso assoluto, come se l'uomo avesse il diritto di scegliere indistintamente qualsiasi religione, poiché oggettivamente solo la Chiesa cattolica contiene la pienezza della rivelazione e dei mezzi per raggiungere la salvezza; per questo il vero senso della libertà religiosa risiede nella libertà che ogni uomo deve avere di seguire la propria coscienza, il che esclude qualsiasi imposizione religiosa a qualcuno contro la sua coscienza; ora, la coscienza, che è norma morale soggettiva, non ha nemmeno un senso assoluto, il che metterebbe fine al primato dell'oggettività morale, ma la coscienza ha il dovere prioritario di formarsi adeguatamente, per conoscere la verità morale oggettiva, compresa quella religiosa; ma ovviamente tale dovere deve essere assunto da ciascun individuo, da cui deriverà la bontà o la cattiveria della sua scelta, e non imposto dall'esterno, e, in secondo luogo, attribuire la diversità delle religioni alla «saggia volontà divina con cui Dio ha creato gli esseri umani» significa, innanzitutto, naturalizzare tutte le religioni, equiparandole nell'ordine creazionale — che è naturale secondo lo stato di natura pura —, nonché dissolvere l'ordine soprannaturale, il quale, in quanto rivelato, è superiore alla mera creazione naturale, inoltre, negare la specificità fondamentale della Chiesa cattolica come depositaria piena della verità salvifica e, infine, attribuire alla saggezza di Dio innanzitutto la menzogna di avallare religioni estremamente opposte tra loro, quando la verità si fonda sulla coerenza o sull'assenza di contraddizione, nonché la malvagità di assumere teorie e pratiche religiose che, in quanto false, sono anche malvagie, poiché il bene è inseparabile dalla verità, essendo falso – e, di conseguenza, identificabile con il male – ciò che non è vero. Bisogna riconoscere che è difficile pronunciare bestemmie più smisurate.

3. 6- È importante anche la lettera apostolica *Desiderio desideravi*, del 29 giugno 2022, nella quale si legge:

5. *Il mondo ancora non lo sa, ma tutti sono invitati al banchetto nuziale dell'Agnello (Ap 19, 9). L'unica cosa necessaria per accedervi è l'abito nuziale della fede che si ottiene attraverso l'ascolto della sua Parola (cfr. Rm 10,17).*

Poiché è evidente che ci si riferisce all'accesso alla comunione eucaristica, che richiede lo stato di grazia, si incorre nell'errore di stampo protestante di ritenere che l'unico peccato sia quello che attenta alla fede, tralasciando che qualsiasi grave violazione dei comandamenti va contro la carità e priva dello stato di grazia menzionato, il quale non può essere recuperato senza passare, di norma, attraverso il sacramento della penitenza; pertanto, mentre teoricamente si accetta una tesi protestante, contraria alla dottrina cattolica, nella pratica si incita alla comunione sacrilega.

3.7- Il prossimo documento da esaminare è la risposta, pubblicata il 2 ottobre 2023, di Papa Francesco ai primi «dubia» presentati da cinque cardinali:

Risposta al secondo «dubium»:

La Chiesa ha una concezione molto chiara del matrimonio: un'unione esclusiva, stabile e indissolubile tra un uomo e una donna, naturalmente aperta alla procreazione. Solo a tale unione essa attribuisce il nome di «matrimonio». Altre forme di unione lo realizzano solo «in modo parziale e analogo» (Amoris Laetitia 292), per cui non possono essere chiamate, in senso stretto, «matrimonio».

La gravità della falsità, introdotta in modo così sibillino, prova inequivocabile della loro malafede, risiede nello stabilire un rapporto di analogia tra ciò che è radicalmente opposto, poiché solo il matrimonio è moralmente buono, mentre tutte quelle altre forme sono moralmente cattive.

Tuttavia, nel rapportarci con le persone non dobbiamo perdere di vista la carità pastorale, che deve permeare tutte le nostre decisioni e i nostri atteggiamenti. La difesa della verità oggettiva non è l'unica espressione di tale carità, che è fatta anche di gentilezza, pazienza, comprensione, tenerezza e incoraggiamento. Di conseguenza, non possiamo ergerci a giudici che si limitano a negare, rifiutare ed escludere.

È evidente che la rottura del legame essenziale tra verità oggettiva e carità prepara il terreno a qualsiasi aberrazione, poiché, al di fuori della verità, rimane solo la falsità, che contraddice l'autenticità di qualsiasi virtù, compresa la carità.

Dio è la verità, e chi non cerca la verità, o cerca qualcos'altro al di sopra della verità, come ciò che non è verità, non può che essere menzogna; non può compiere veramente la vera volontà di Dio, poiché non si trova egli stesso nella verità, e perché ovviamente Dio non può nemmeno non esserlo, per non incorrere nella falsità.

Per questo la prudenza pastorale deve discernere adeguatamente se esistano forme di benedizione, richieste da una o da più persone, che non trasmettano una concezione errata del matrimonio, perché, quando si chiede una benedizione, si esprime una richiesta di aiuto a Dio, una supplica per poter vivere meglio, una fiducia in un Padre che può aiutarci a vivere meglio.

Il ricorso alla prudenza pastorale viene utilizzato per giustificare qualsiasi tipo di benedizione, per quanto aberrante possa essere, compresa quella di qualcosa di così abominevole come una coppia omosessuale.

È interessante sottolineare l'uso profuso di un linguaggio fortemente connotativo, ovvero basato su nozioni cariche di connotazioni, che costituisce il fattore emotivo che accompagna quello ideologico e che riesce a ingannare e fuorviare, inoculando la tipica «misericordite» buonista, dalla quale si arriva a delineare un'immagine umanistica di Dio come proiezione perfetta degli ideali più elevati dell'uomo; così l'umanità si mostrerebbe capace di soppiantare il Dio rivelato, che rimarrebbe come una mera caricatura terribile e spietata.

D'altra parte, sebbene vi siano situazioni che dal punto di vista oggettivo non sono moralmente accettabili, la stessa carità pastorale ci impone di non trattare senza ulteriori indugi come «peccatori» altre persone la cui colpa o responsabilità possono essere attenuate da diversi fattori che influenzano l'imputabilità soggettiva (Cfr. San Giovanni Paolo II, Reconciliatio et Paenitentia, 17).

Riappare ancora una volta la stessa tattica subdola e tortuosa, per il suo machiavellismo, di cercare di giustificare con qualcosa di buono – la carità pastorale – ciò che è radicalmente male: una situazione oggettivamente immorale.

Le decisioni che, in determinate circostanze, possono rientrare nella prudenza pastorale, non devono necessariamente diventare una norma. Vale a dire, non è opportuno che una diocesi, una Conferenza Episcopale o qualsiasi altra struttura ecclesiale autorizzi costantemente e in modo ufficiale procedure o riti per ogni tipo di questione, poiché tutto «ciò che fa parte di un discernimento pratico di fronte a una situazione particolare, non può essere elevato alla categoria di norma», perché ciò «darebbe luogo a una casistica insostenibile» (Amoris Laetitia 304).

Ora, in nome della prudenza pastorale, si elimina ogni normatività generale per poi, contrariamente a quanto affermato, sfociare in una casistica che dissolve ogni moralità oggettiva.

Risposta al quinto «dubium»:

Ci sono molti modi per esprimere il pentimento. Spesso, per le persone con un'autostima molto compromessa, dichiararsi colpevoli è una tortura crudele, ma il semplice fatto di recarsi a confessarsi è un'espressione simbolica di pentimento e di ricerca dell'aiuto divino.

È evidente che la confessione dei peccati commessi cesserebbe di essere necessaria per la validità sacramentale, la quale, in realtà, verrebbe annullata.

Seguendo san Giovanni Paolo II, sostengo che non dobbiamo esigere dai fedeli propositi di emendamento troppo precisi e certi, che in fondo finiscono per essere

astratti o addirittura egocentrici; al contrario, anche la prevedibilità di una nuova caduta «"non pregiudica l'autenticità del proposito"» (San Giovanni Paolo II, Lettera al Card. William W. Baum e ai partecipanti al corso annuale della Penitenzieria Apostolica, 22 marzo 1996, 5).

In nome di un falso amore di Dio verso di noi e di un'interpretazione distorta del magistero di Giovanni Paolo II, si finisce per indebolire il proposito di emendamento, finora ritenuto necessario.

3.8 – Un altro documento è la lettera, fatta propria da Papa Francesco, del prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede al vescovo Negri, del 31 ottobre 2023, in cui si legge:

Si può battezzare un transessuale?:

Ciò implica concretamente che «nemmeno le porte dei Sacramenti devono chiudersi per nessun motivo. Ciò è particolarmente vero quando si tratta di quel sacramento che è "la porta", il Battesimo [...] La Chiesa non è una dogana, è la casa paterna dove c'è posto per tutti con la loro vita piena di fatiche»

Pertanto, anche quando persistono dubbi sulla situazione morale oggettiva di una persona o sulle sue disposizioni soggettive verso la grazia, non dobbiamo mai dimenticare questo aspetto della fedeltà dell'amore incondizionato di Dio, capace di stringere anche con il peccatore un'alleanza irrevocabile, sempre aperta a uno sviluppo, anche imprevedibile. Ciò è vero anche quando nel penitente non appare pienamente manifesto un proposito di emendamento.

Affermare che il battesimo possa essere ricevuto in modo incondizionato va contro l'essenza stessa di un sacramento che richiede la conversione come primo passo ineludibile e condizione necessaria per la salvezza; per questo Gesù iniziò il suo ministero pubblico proclamando: *«Convertitevi e credete al Vangelo»* (Mc 1, 15), e lo ha coronato, prima di ascendere al cielo, affidando proprio questo compito agli apostoli: *«Annunciate il Vangelo a ogni creatura; chi crederà e sarà battezzato, sarà salvato, ma chi non crederà, sarà condannato»* (Mc 16, 15-16); ora, la conversione presuppone il proposito di cambiare, rompendo con la vita precedente per iniziarne una nuova, e di osservare i divini comandamenti; tali esigenze sono ovviamente incompatibili con la gravissima condizione transessuale, assunta e mantenuta liberamente.

L'amore di Dio è incondizionato solo in sé stesso, poiché l'essere di Dio è effettivamente amore, come ci dice san Giovanni; ora, nei nostri confronti l'amore di Dio è condizionato nella sua realizzazione, poiché questa si compie solo se noi lo accettiamo liberamente.

Un transessuale può essere padrino o madrina al battesimo?

A determinate condizioni, un transessuale adulto che abbia inoltre seguito una terapia ormonale e un intervento chirurgico di riassegnazione di sesso può essere ammesso al ruolo di padrino o madrina.

Dove sta allora la vita coerente con la fede in colui che, vivendo come transessuale, mantiene un atteggiamento di ribellione contro Dio creatore, rimanendo in una situazione oggettiva di peccato grave? Inoltre, l'impegno che i padrini devono assumersi a nome del bambino battezzato sarebbe privo di ogni valore, se lo stesso soggetto vivesse in radicale contraddizione con la dottrina morale cattolica.

Una persona omosessuale che convive può essere padrino di un battezzato?

Ai sensi del can. 874 § 1, nn. 1 e 3 del Codice di Diritto Canonico (CIC), può essere padrino o madrina chiunque ne abbia l'idoneità (cfr. n. 1) e «conduca una vita conforme alla fede e al ruolo che assume» (cfr. can. 685, § 2 del Codice di Diritto Orientale (CCEO)). Diverso è il caso in cui la convivenza di due persone omosessuali non consista in una semplice convivenza, ma in una relazione stabile e dichiarata come unione coniugale, ben nota alla comunità.

In ogni caso, la dovuta prudenza pastorale esige di valutare saggiamente ogni situazione, per salvaguardare il sacramento del battesimo e, soprattutto, la sua ricezione, che è un bene prezioso da proteggere, in quanto necessario per la salvezza.

Da un lato, si afferma semplicemente che il caso di due omosessuali conviventi è «diverso», quando in realtà si tratta di un caso completamente opposto allo stile di vita coerente con la fede; d'altro canto, non solo non si nega categoricamente ogni possibilità, ma questa rimane effettivamente aperta, come se potesse esistere un caso in cui la prudenza pastorale potesse saggiamente considerare l'accettazione come padrino di una persona dal comportamento così contrario alla fede.

Possono due persone omosessuali presentarsi come genitori di un bambino, che deve essere battezzato, e che è stato adottato o ottenuto con altri metodi come la maternità surrogata?

Affinché il bambino possa essere battezzato, deve esserci una fondata speranza che venga educato nella religione cattolica (cfr. can. 868 § 1, 2 del CIC; can. 681, § 1, 1° del CCEO).

Innanzitutto, è evidente che due persone dello stesso sesso non possono legittimamente sostituirsi ai genitori per il semplice motivo che negano il carattere complementare della paternità e della maternità, che è l'ordine

voluto da Dio; inoltre, come si può sperare che dei «genitori» che non sono tali, e che vivono in radicale opposizione alla dottrina cristiana, possano garantire un'educazione minimamente cristiana, quando non sono nemmeno in grado di fornire l'educazione umana più elementare?

Un transessuale può fare da testimone a un matrimonio?

Non vi è nulla nell'attuale diritto canonico universale che vieti a una persona transessuale di fungere da testimone di nozze.

Una persona omosessuale convivente può fare da testimone a un matrimonio?

Non vi è nulla nell'attuale diritto canonico universale che vieti a una persona omosessuale convivente di fungere da testimone di nozze.

Il fatto che il diritto non consideri tale possibilità, né, di conseguenza, la escluda espressamente, non significa che essa sia compatibile con il matrimonio, e che si debba quindi consentire la possibilità di fungere da testimone; infatti, che senso ha che funga da testimone di un matrimonio ecclesiastico – riservato, come articolo di fede, all'uomo e alla donna – qualcuno che nella propria vita contraddice tale concezione?

3.9 – L'ultimo documento è la dichiarazione del Dicastero per la Dottrina della Fede, approvata da Papa Francesco, pubblicata il 18 dicembre 2023 e intitolata *Fiducia supplicans*, nella quale si afferma:

31. *Nell'orizzonte qui delineato si colloca la possibilità di benedizioni per coppie in situazioni irregolari e per coppie dello stesso sesso, la cui forma non deve trovare alcuna fissazione rituale da parte delle autorità ecclesiastiche, per non creare confusione con la benedizione propria del sacramento del matrimonio. In questi casi, viene impartita una benedizione che non solo ha un valore ascendente, ma è anche l'invocazione di una benedizione discendente da Dio stesso su coloro che, riconoscendosi indifesi e bisognosi del suo aiuto, non pretendono la legittimità del proprio status, ma implorano che tutto ciò che è vero, buono e umanamente valido nelle loro vite e relazioni, sia investito, santificato ed elevato dalla presenza dello Spirito Santo. Queste forme di benedizione esprimono una supplica a Dio affinché conceda quegli aiuti che provengono dagli impulsi del Suo Spirito – che la teologia classica chiama «grazie attuali» – affinché le relazioni umane possano maturare e crescere nella fedeltà al messaggio del Vangelo, liberarsi dalle loro imperfezioni e fragilità ed esprimersi nella dimensione sempre più ampia dell'amore divino.*

È un'aberrazione talmente grande da incorrere nelle contraddizioni più grossolane, poiché, tanto per cominciare, si può forse impartire una benedizione che di per sé

di per sé è un puro rito, senza alcuna forma rituale? E poi, come si può dire che non si intenda creare confusione, quando è proprio questo il risultato che si ottiene, cercando di trasformare il male in bene? Oppure, come si può affermare che non si intenda legittimare tale situazione, se è proprio questo il significato della benedizione davanti a Dio? e come si può sostenere che non si benedica né il peccato né l'unione, quando il primo risiede proprio in quest'ultima, nella quale, a sua volta, si concretizza la coppia, che è un'unione di due?; che importanza ha allora ciò che di buono può esserci in una vita, se ciò non ha alcun valore soprannaturale, poiché il peccato mortale rovina tutto e conduce alla condanna, se non c'è conversione?; ora, quale conversione può esserci, se la Chiesa, benedicendola, legittima e, come indica lo stesso nome di «benedizione», dichiara «buona» tale situazione peccaminosa?; questo è l'effetto perverso che ne deriva: nascondendo la realtà del peccato, si impedisce la conversione, che è sempre il primo e indispensabile effetto della grazia, e che è possibile solo quando il peccato viene scoperto, riconosciuto e aborrito.

Nel documento magisteriale si arriva all'estremo di parlare di santificazione da parte dello Spirito; ma come può Egli santificare ciò che già nella Scrittura ha dichiarato essere abominevole?; infatti, così si legge in Levitico 18, 22: *«Non ti unirai a un uomo come si fa con una donna, poiché ciò è un abominio»*, e in Romani 1, 27: *«Gli uomini hanno abbandonato i rapporti naturali con la donna e si sono infiammati di desideri perversi gli uni per gli altri»; gli uomini commettono atti vergognosi con altri uomini e subiscono nel proprio corpo la punizione della loro stessa perversione*; lo stesso apostolo dice anche: *«Questa è la volontà di Dio: la vostra santificazione, affinché vi allontaniate dalla fornicazione, e ciascuno di voi sappia possedere il proprio corpo con santità e onore, e non sia dominato dalla passione, come fanno i pagani, che non conoscono Dio»; nessuno manchi nei confronti del fratello, né si approfitti di lui in questo punto, poiché il Signore si vendicherà di tutto ciò, come vi abbiamo già detto e attestiamo, poiché Dio non ci ha chiamati all'impurità ma alla santità; pertanto chi disprezza questo, non disprezza un uomo ma Dio, che vi dona lo Spirito Santo* (1 Ts 4, 3-8); se evidentemente la volontà di Dio è contraria a ogni atto sessuale illecito o impuro, come si può pretendere addirittura la benedizione, che è un'azione dello Spirito, per ciò che, oltre ad essere impuro, va contro la natura creata da Dio, il quale, come affermò Gesù, *all'inizio li creò uomo e donna* (Mc 10, 6)?; il disprezzo verso Dio arriva davvero al punto di respingere questo chiaro monito: *«Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo?»* (1 Cor 6, 19), secondo cui lo stesso Spirito dovrebbe ora benedire l'atto «perverso e vergognoso» che profana il suo tempio, vale a dire: benedirebbe la propria profanazione, il che costituirebbe una doppia profanazione: quella del suo tempio e quella del suo atto di benedizione, che risulterebbe profanato, poiché rivolto verso un'altra profanazione; c'è forse una blasfemia più grande che proiettare in Dio la contraddizione, che è puro assurdo e quindi la traduzione logica del male morale?; non c'è nulla di più diabolico della dichiarazione, come bene, del peccato, che è il male supremo e assoluto davanti a Dio; da qui la forza di questa sentenza: *Guai a coloro che chiamano*

«bene» il male e «male» il bene, che scambiano le tenebre per luce e la luce per tenebre, e che scambiano l'amaro per dolce e il dolce per amaro! (Is 5, 20).

L'assurdità supera ogni limite, quando si equiparano le relazioni omosessuali e irregolari a qualsiasi altro tipo di relazione, come se anche quelle potessero «maturare e crescere nella fedeltà al messaggio del Vangelo, liberarsi dalle loro imperfezioni e fragilità, ed esprimersi nella dimensione sempre più ampia dell'amore divino»; ma quale maturazione e crescita possono avere le relazioni peccaminose, se non quella di accrescere lo stesso peccato? e quale liberazione dalle imperfezioni e dalle fragilità può sperimentare ciò che di per sé è frutto, più che di imperfezione e fragilità, di perversità e di ribellione contro il comando di Dio? E si dice che proprio ciò possa esprimere l'amore divino, quando è impossibile concepire una negazione più categorica di esso?

Non c'è espressione migliore, per definire tale serie di barbarie, di quella utilizzata dalla stessa Scrittura: quella dell'«abominio della desolazione» (Dn 11, 31; Mt 24, 15 e Mc 13, 14), che con questo documento magisteriale compie un passo definitivo nel percorso iniziato con l'Amoris laetitia, poiché si tratta proprio del fatto che il grande peccato abominevole, che, secondo la Bibbia, è la pratica omosessuale, viene posto nel luogo santo, che è, prima di tutto, l'azione sacra della benedizione, la quale viene profanata, e, in definitiva, poiché l'approvazione è magisteriale, anche la dottrina della Chiesa, che viene violata dall'interno, in quanto la contraddizione fa logicamente crollare il sistema che ne è interessato.

Intuendo da questo testo paolino l'importanza della benedizione per Dio: *«Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti in Cristo con ogni benedizione spirituale nei cieli, poiché ci ha scelti in lui prima della creazione del mondo, affinché fossimo santi e immacolati al suo cospetto nell'amore»* (Ef 1, 3-5), si comprende la gravità delle seguenti citazioni che oggi trovano la loro piena applicazione: *«E ora questo è il mio comando per voi, sacerdoti: se non ascoltate né vi preoccupate di rendere gloria al mio nome, dice Yahveh Sebaot, io scaglierò su di voi la maledizione, e maledirò la vostra benedizione, e l'ho già maledetta, perché nessuno di voi se ne cura; ecco, io vi spezzerò il braccio e vi getterò in faccia il letame: il letame delle vostre feste, e sarete dispersi con esso* (Mal 2, 1-3), e ancora: *I suoi sacerdoti hanno violato la mia legge e profanato le mie cose sacre; non hanno fatto distinzione tra il sacro e il profano, né hanno insegnato a distinguere tra il puro e l'impuro, ma si sono coperti gli occhi per non vedere i miei sabati, e io sono stato disonorato in mezzo a loro* (Ez 22, 26).

In definitiva, risulta così accertato il carattere eretico, aberrante e scandaloso del magistero di papa Francesco, il che porta inevitabilmente a confrontarlo con quello ordinario e straordinario di tutti i papi precedenti.

4-CONSEGUENZA DELLE EREZIE MAGISTERIALI DI PAPA FRANCESCO:

Se si sostenesse che papa Francesco non abbia emanato alcuna definizione «ex cathedra», né, di conseguenza, abbia ancora compromesso il magistero straordinario della Chiesa, si risponde che, come indica il punto 892 del Catechismo: *A questo insegnamento ordinario i fedeli devono aderire con spirito di obbedienza religiosa, che, sebbene distinta dall'assenso di fede, ne è una prolongazione*; anche il magistero ordinario è coperto *dall'assistenza divina* e, pur non essendo definito con precisione, deve evitare la stretta opposizione con quanto già definito, per non vanificare la garanzia divina di cui si suppone rivestita la dottrina cattolica, né precipitare Dio stesso, che ne sarebbe il garante, in alcuna contraddizione, cosa assolutamente impossibile, come assicura la Scrittura: *Egli rimane fedele, poiché non può rinnegare se stesso* (2 Tim 2, 13) , e ancora: *Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e sempre* (Eb 13, 8); da qui deriva questa esortazione: *«Ma anche se noi o un angelo dal cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo annunciato, sia anatema»* (Gal 1, 8); di conseguenza, bisogna riconoscere, senza mezzi termini, che l'accettazione del magistero di papa Francesco, il quale, come si è visto, stravolge punti fondamentali della dottrina morale, comporta il rifiuto di tutto il magistero precedente, e non solo ciò, ma porta, in ultima analisi, a riconoscere la falsità di una dottrina: quella cattolica, che, fondata interamente sul magistero papale, pretendeva di erigersi come vera e quindi irrevocabile, cosa che, con le contraddizioni provocate da papa Francesco, sarebbe stata palesemente smentita; anzi, una volta evidenziata la sostanziale variabilità della dottrina cattolica, contraria alla verità immutabile, si dovrebbe concludere con lo scioglimento della stessa Chiesa cattolica, la quale aveva innalzato come segno supremo della propria identità la fedeltà a una dottrina dogmatica che sarebbe scomparsa, demolita nella sua totalità con la sola soppressione di un unico punto; questa è dunque la disgiunzione che, implacabile, ci si impone: poiché due cose contrarie non possono essere vere contemporaneamente, ma, per forza di cose, una delle due è falsa, e inoltre non c'è via di mezzo, ma l'affermazione di un estremo implica necessariamente la negazione dell'altro, poiché entrambi sono contrari, bisogna scegliere tra l'obbedienza a Papa Francesco e la fedeltà alla dottrina dogmatica, stabilita dagli altri papi.

Naturalmente, sarebbe del tutto errata l'argomentazione che pretendesse separare l'essenza della Chiesa dalla permanenza della sua dottrina, come se, innanzitutto, tale essenza non avesse già un chiaro significato dottrinale; per questo ogni caratterizzazione della Chiesa che privilegi o si riduca all'aspetto meramente istituzionale, inteso come mantenimento a tutti i costi della formalità di un mero organigramma funzionale, presenta una grave insufficienza teologica, riducendo la Chiesa a un puro guscio vuoto, quando, in realtà, tale Chiesa:

quella cattolica, è costituita dall'intimo intreccio, in continuità storica, di due elementi: quello dottrinale, che in uno sviluppo organico risulta sempre approfondito e perfezionato attraverso la sua progressiva esplicitazione chiarificatrice, il che ovviamente esclude qualsiasi contraddizione, che provoca sempre una rottura, e quello istituzionale, che, fondato sulla catena ininterrotta della pratica sacramentale – la quale assicura la successione apostolica –, stabilisce l'identità attraverso il necessario avvicendamento personale. Il prodigio, inspiegabile in termini puramente umani, risiede nel fatto che nel corso della già lunga storia della Chiesa non si era mai verificata alcuna rottura dell'equilibrio descritto tra gli aspetti dottrinale e istituzionale, ma, per quanto carenti potessero essere le persone che in ogni periodo hanno incarnato l'istituzione suprema, che è il papato: autentico perno costitutivo della Chiesa, si erano sempre mantenute sia la validità del meccanismo successorio istituzionale, sia il rispetto del contenuto dottrinale; tuttavia, poiché i fatti sono lì con tutta la loro solida oggettività, ed è ormai impossibile che l'impetuosa ondata soggettiva li mascheri o li minacci, è necessario convenire che lo sfortunato pontificato di papa Francesco ha mandato tutto all'aria.

5-ARGOMENTAZIONE SULL'INVALIDITÀ DI PAPA FRANCESCO:

Come unica possibilità, quindi, di preservare la dottrina dogmatica e di salvaguardare l'esistenza stessa della Chiesa cattolica, fondata sulla comunione con quella dottrina, ecco la mia seconda accusa contro papa Francesco: quella di essere un falso papa, cosicché, in perfetta logica, il rifiuto, in quanto spurio, del magistero di Papa Francesco riesca a riaffermare la validità di quello di tutti i papi precedenti, contraddetto da colui che ora viene negato.

5.1- L'invalidità del papato di Francesco, per quanto possa sembrare strano, non è imputabile a lui stesso, ma si fonda su quella delle dimissioni di Benedetto, che vizia fin dall'origine tutti gli atti successivi.

Sembrerà paradossale, ma così è la miseria umana, e il papa che ha chiesto preghiere per non fuggire davanti ai lupi, ha finito per fare proprio questo, e il più saggio della storia ha commesso il più grande errore di tutta la storia, che ci ha portato a una crisi mai vista prima: la grande tribolazione, *come non ce n'è mai stata dall'inizio del mondo fino ad ora, né mai più ce ne sarà* (Mt 24, 21).

La questione sta nel capire quale sia stato il momento in cui Benedetto XVI ha rassegnato le dimissioni, poiché è ovvio che durante il concistoro, in cui egli ha solo espresso tale intenzione, le dimissioni non sono state effettuate, dato che, come lui stesso ha annunciato, la sede petrina non è rimasta vacante fino al 28 febbraio; ma in tale data il presunto dimissionario non ha fatto nulla, e non si può nemmeno dire che quanto annunciato sia entrato in vigore,

poiché il mero annuncio di un'azione non produce l'azione stessa, e l'entrata in vigore di ciò che non è stato fatto non è nulla; così, dire che si rinuncia, ma che la sede rimarrà vacante il 28 febbraio, che è l'effetto immediato della rinuncia, equivale a dire «rinuncerò»; tuttavia, non fare nulla quel giorno significa non adempiere a quanto annunciato.

Poiché la rinuncia è un atto giuridico, occorre fare riferimento al canone 124 e seguenti; il suddetto recita: *Affinché un atto giuridico sia valido, è necessario che sia stato compiuto da una persona capace e che in esso concorrano gli elementi che costituiscono essenzialmente tale atto, nonché le formalità e i requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto;* ovviamente sulla capacità di Benedetto non c'è nulla da eccepire, ma è chiaro che il papa ha piena capacità di rinuncia, come riconosce il canone 332 § 2: *Se il Romano Pontefice rinunciasse al proprio ufficio, per la validità è necessario che la rinuncia sia libera e sia manifestata formalmente, ma non che sia accettata da nessuno;* ora, in questo canone si sottolinea che per la validità sono necessarie due cose: la libertà e la manifestazione formale; la prima la daremo per scontata; la seconda, al contrario, viene completamente meno, essendo uno degli elementi essenziali la cui concomitanza è richiesta dal canone 124, già citato; inoltre, il carattere visibile di tale elemento fa sì che non si applichi in questo caso quanto indicato dal paragrafo due dello stesso canone: *Si presume valido l'atto giuridico debitamente compiuto per quanto riguarda gli elementi esterni,* poiché sono proprio questi elementi esterni a mancare.

Il canone 126 risulta cruciale, in quanto stabilisce: *«È nullo l'atto compiuto per ignoranza o per errore, quando riguarda ciò che ne costituisce la sostanza, o verte su una condizione sine qua non* (...); qui si vede come il diritto non colmi l'ignoranza né l'errore, ma applichi direttamente la nullità».

I canoni che già decidono la questione sono il 188 e il 189; il primo, applicando la nullità alla questione che ci interessa, recita: *È nulla in virtù del diritto stesso la rinuncia fatta (con) (...) errore sostanziale, e dove si potrà collocare tale errore?*; il canone successivo lo chiarisce: *«Affinché la rinuncia sia valida, indipendentemente dal fatto che ne sia richiesta o meno l'accettazione, deve essere presentata per iscritto o verbalmente davanti a due testimoni (...)*; ora, sembra che Benedetto abbia fatto proprio questo nel concistoro; tuttavia, il paragrafo tre fornisce un indizio importante: *«Non produce alcun effetto la rinuncia che necessita di accettazione, se non viene accettata entro il termine di tre mesi»*; ma ovviamente la rinuncia papale non richiede l'accettazione da parte di nessuno; quindi dovrebbe valere quanto si dice in seguito: *«Quella che non necessita di accettazione produce il proprio effetto mediante la notifica da parte di chi rinuncia, effettuata secondo le norme del diritto»*, vale a dire: l'effetto della rinuncia segue direttamente la notifica; ma non è stato questo ciò che è accaduto nella rinuncia annunciata da Benedetto, bensì il suo effetto è stato ritardato; così il papa ha finito per presentare una rinuncia del tutto invalida, poiché, nel notificarla, non l'ha considerata compiuta, per cui non l'aveva effettivamente presentata, e, scaduto il termine annunciato, non

ha fatto nulla, per cui ha continuato a non averla presentata, poiché il punto fondamentale risiede nel fatto che la rinuncia papale è valida solo se effettuata formalmente: mediante notifica davanti ad almeno due testimoni, con l'intenzione che produca effetto in quella stessa notifica (c. 189 § 3).

Il rinvio costituisce quindi l'elemento che nega frontalmente ciò che, secondo l'espressione del canone 124, è l'elemento sostanziale di questa rinuncia: l'immediata produzione dell'effetto, il quale, come afferma il canone 189 § 3, risiede nella notifica stessa, e diventa così uno dei *requisiti imposti dal diritto per la validità dell'atto* (c. 124 § 1); pertanto, tale *errore sostanziale* (c. 188) – ovvero la mancanza dell'elemento sostanziale, che *incide su ciò che ne costituisce la sostanza* (c. 126) – produce la nullità dell'intero atto *in virtù dello stesso diritto* (c. 188).

In sintesi, poiché la rinuncia si produce nella stessa dichiarazione – essendo questa la causa e quella l'effetto – entrambi, causa ed effetto, devono essere immediati e susseguirsi; ora, nella rinuncia di Benedetto, quando fu posta la causa, non si volle porre l'effetto, per cui non vi fu nemmeno una vera causa; e quando si volle porre l'effetto, non fu posta la causa, per cui non vi fu nemmeno un vero effetto.

5.2 – A favore della validità delle dimissioni di Benedetto si potrebbe addurre l'argomento della suprema potesta del papa di dimettersi come meglio crede; ma ciò non è pertinente al caso, poiché, sebbene il Papa possa fare ciò che vuole in molte cose, deve tuttavia agire di propria iniziativa e non aspettare che le cose si facciano da sole; pertanto, se annuncia la rinuncia, deve darvi seguito e non affermare che essa si realizzerà da sola nella data che gli sembrerà opportuna, poiché gli effetti si producono solo quando agisce la causa appropriata; si sminuisce forse in questo modo la suprema autorità papale?: no, perché nulla impedisce al papa di modificare qualsiasi norma canonica, dal momento che tutte traggono da lui la loro validità; ora, se non le modifica, deve attenersi ad esse, il che, in fondo, non è altro che attenersi a se stesso: alla formalità della sua stessa autorità, poiché ciò che è inaccettabile è dare spazio alla contraddizione, come se il Papa potesse contraddire le proprie norme senza nemmeno prendersi la briga di modificarle.

5.3- A titolo di esempio, si potrebbe sollevare la questione della validità della nomina di un cardinale che, contravvenendo al canone 351 § 1, non fosse presbitero; la risposta deve essere evidentemente l'invalidità, fintantoché permane il requisito normativo del presbiterato, cosicché il Papa che si ostinasse a nominare qualcuno che non sia presbitero, dovrebbe prima, indispensabilmente, modificare la norma, per rendere, almeno, possibile l'eccezione e stabilirne la validità giuridica; quindi, se ciò vale per la nomina cardinalizia, riservata al papa, lo stesso vale per la rinuncia papale.

5.4- In conclusione, se le dimissioni di Benedetto XVI sono state illegittime, in quanto hanno introdotto un termine da lui stesso vietato, e se il Papa non può validamente contraddire il diritto che egli stesso fonda, si deve riconoscere che tali dimissioni, come stabiliscono i canoni 124 § 1, 126 e 188, erano completamente nulle, e tale nullità, mai sanata, comporta la nullità del conclave e dell'elezione di Francesco, poiché, come afferma il canone 332 § 1, la validità della nomina papale si fonda, presupposto l'ordine episcopale, sul rigoroso rispetto della procedura giuridica stabilita, il che attualmente richiede che, essendo deceduto Benedetto, che è rimasto papa fino alla morte, si ignorino le sue dimissioni e tutto ciò che ne è seguito, e si tenga un conclave con i cardinali nominati fino allo stesso Benedetto, che sono gli unici realmente validi e abilitati a eleggere un papa anch'egli valido; fino ad allora si deve considerare che la situazione giuridica della Chiesa sia di sede vacante, che è proprio l'unico modo in cui teologicamente si mantiene l'incolumità della sua dottrina, senza la quale la barca di Cristo sarebbe naufragata irrimediabilmente (cfr. Mt 8, 24; Mc 4, 38 e Lc 8, 23), e la sua promessa sarebbe risultata completamente fallita (cfr. Mt 16, 18).

Francisco José Vegara Cerezo, 19 febbraio 2023.